

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO
III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 092/CFA
(2017/2018)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 6 aprile 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Dott. Luigi Caso – Presidente; Avv. Cesare Persichelli, Avv. Mario Zoppellari – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD MAGISANO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO L'ANNULLAMENTO DELLA OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO DELLA GARA ASD MAGISANO/ASD ATLETICO SELLIA MARINA (2-1) DEL 10.12.2017 E LA RIPETIZIONE DELLA GARA SUDETTA (Delibera della Corte Sportiva d'Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria Com. Uff. n. 122 del 13.02.2018)

La C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Magisano di Magisano (CZ). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL SIG. DI STEFANO MARCELLO (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ ACD BOYS POSILLIPO) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF, NONCHÉ ART. 61, COMMI 1 E 5 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 5463/308 PF117-18 CS/AC DEL 20.12.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 51 del 15.2.2018)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Di Stefano Marcello, riduce la sanzione dell'inibizione a mesi 3. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL SIG. PETRUCCI ALESSANDRO (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD ILVAMADDALENA 1903) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMA 2 C.G.S., NONCHÉ ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ARTT. 43, COMMA 6 E 45 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4719/1078 PF116-17 CS/GM/GB DEL 29.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 39 supplemento quater del 27.2.2018)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Petrucci Alessandro, riduce la sanzione dell'inibizione a mesi 18. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Dott. Luigi Caso – Presidente; Prof. Enrico Mascati, Avv. Mario Zoppellari – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO DEL SIG. LANZA MAURO (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD MOLFETTA SPORTIVA 1917) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 15, COMMI 1 E 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 30, COMMI 2 E 4 STATUTO FIGC SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4988/1298 PFI16-17 CS/GB DEL 6.12.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 61 del 23.2.2018)

La C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal sig. Lanza Mauro e annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGG.RI FERRI ALBERTO, BUZZETTI LEONARDO, SEIDITA LEONARDO E DELLE SOCIETÀ CS SCANDICCI 1908, ASD LA NUOVA POL. NOVOLI E ASD ATLETICA CASTELLO SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 5337/1271 PF 16/17 CS/GB DEL 18.12.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 45/TFN del 01.03.2018)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

IL PRESIDENTE
Luigi Caso

Pubblicato in Roma il 6 aprile 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

